

alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente.

Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attività nel campo dello spettacolo, sarà effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — RUBINACCI —
ZOLI — PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

LEGGE 18 dicembre 1952, n. 2389.

Riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro », istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa esclusivamente ai lavoratori subordinati d'ambo i sessi dipendenti da imprese private o da imprese cooperative, anche se soci di queste ultime, i quali si segnalino per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta morale.

Art. 2.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa ai lavoratori per i quali ricorrano le condizioni previste dall'art. 1 che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la stessa azienda.

Per il computo degli anni di occupazione in una azienda non costituisce ragione di interruzione l'avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapassi di proprietà o trasformazione industriale dovuti a concentrazione o modificazione.

La decorazione potrà essere conferita anche a lavoratori i quali abbiano prestato la propria opera per lo stesso numero di anni presso aziende diverse, purchè sia provato un periodo di ininterrotta occupazione di quindici anni presso una stessa azienda ed il loro passaggio da una all'altra azienda non sia stato causato da demeriti personali.

La decorazione potrà anche essere concessa a lavoratori che non abbiano lavorato in una azienda per i

periodi come sopra stabiliti nei casi in cui essi abbiano dimostrato una straordinaria perizia e un'ottima condotta morale e nei casi in cui con invenzioni o modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, abbiano apportato miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva ed igienica agli strumenti, alle macchine stesse ed alle aziende ove prestano il loro lavoro.

In nessun caso potrà conferirsi la decorazione della « Stella al merito del lavoro » a lavoratori che non abbiano compiuto 40 anni e che non siano cittadini italiani.

Art. 3.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » potrà essere conferita a cittadini italiani residenti all'estero per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 1, senza l'osservanza dei limiti di anzianità di servizio quando il lavoratore abbia dato tali prove di patriottismo, di laboriosità e di probità da venire segnalato come esempio ai propri connazionali.

Art. 4.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » comporta il titolo di « maestro del lavoro ».

Art. 5.

Le decorazioni da concedersi in ciascun anno non potranno essere superiori a n. 500.

Le decorazioni sono conferite annualmente nel giorno della festa del lavoro — 1° maggio — con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto, per quanto concerne le decorazioni riservate ai lavoratori all'estero, con il Ministro per gli affari esteri.

Art. 6.

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una Commissione avente il compito di accertare i titoli di benemerenzia dei lavoratori designati.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed è composta:

a) del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, o di un suo delegato, che la presiede;

b) di un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) di un funzionario del Ministero degli affari esteri;

d) di un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e) di un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio;

f) di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) di quattro membri in rappresentanza dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale rilascerà ai decorati della « Stella al merito del lavoro » un apposito brevetto che farà fede del conferimento della decorazione.